



Istruzione n. 6 del Servizio di Alta Vigilanza LEF (sull'applicazione degli articoli 56 e 62 LEF durante la "situazione straordinaria")

del 3 aprile 2020

A. Contesto e obiettivo dell'istruzione

1. Il 16.3.2020, il Consiglio federale ha dichiarato la situazione in Svizzera a causa della pandemia COVID-19 come una "situazione straordinaria" ai sensi della legge sulle epidemie. Il 18 marzo 2020, il Consiglio federale ha dichiarato, per mezzo di un'ordinanza di necessità, la sospensione generale secondo l'articolo 62 LEF per il periodo dal 19 marzo al 4 aprile 2020 incluso. Dopo tale periodo seguono immediatamente le ferie dell'esecuzione, che decorrono dal 5 aprile al 19 aprile 2020. Durante questo periodo, "fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi" (art. 56 LEF). Il nostro servizio ha informato di questa decisione nella sua [Informativa n. 22](#).

Nel frattempo, è prevedibile che la "situazione straordinaria" e quindi le ragioni che hanno portato alla sospensione si applichino anche durante le ferie e dunque fino al 19.4.2020 compreso.

2. La situazione straordinaria sta spingendo la Posta ai suoi limiti. Inoltre, a causa della sospensione generale, la Posta ha dovuto rispedire un gran numero di invii agli uffici affinché essi vengano notificati un'altra volta. Di conseguenza, la Posta non prevede di essere in grado di emettere molti avvisi di esecuzione entro il 19.4.2020.

3. In molti uffici è pratica comune servire atti esecutivi durante le ferie, nonostante la formulazione dell'articolo 56 LEF, in base alla sanzione "moderata" prevista dall'articolo 63 LEF per questo tipo di azione. Questa pratica non viene messa in discussione in circostanze normali. Tuttavia, nel contesto della situazione straordinaria e dell'eccessivo carico di lavoro della Posta, questa pratica si rileva problematica. Inoltre, in considerazione del perdurare della situazione straordinaria, non si può escludere che le notifiche effettuate durante le ferie possano essere considerate nulle.

B. Istruzione

4. In questo contesto, il Servizio di Alta Vigilanza sulla esecuzione e sul fallimento emette la seguente istruzione:

- **Gli uffici sono tenuti a non effettuare notifiche di atti ai sensi dell'art. 56 LP tramite la Posta Svizzera durante le ferie dal 5.4.2020 al 19.4.2020.**

5. Questa istruzione vale solo per le notifiche elaborate dalla Posta Svizzera. Gli uffici sono autorizzati a consentire ai debitori di recuperare autonomamente gli atti durante le ferie. In tutti i casi devono essere rispettate le raccomandazioni dell'UFSP (cfr. n. 2 dell'[informazione n. 22](#)).

C. Entrata in vigore

6. La presente istruzione entra in vigore il 5 aprile 2020.

Informazioni

Per qualsiasi domanda, si prega di contattare il Servizio di Alta Vigilanza LEF (oa-schkg@bj.admin.ch)

SERVIZIO DI ALTA VIGILANZA LEF

Rodrigo Rodriguez